

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FERIALE CIVILE

Il G.D.

Letti gli atti ed i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 agosto 2013;

Le richieste cautelari avanzate ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da AIGA, dall'avvocato Dario Greco in qualità di iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dall'avvocato Alessia La Rosa in qualità di avvocato iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo non ancora iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla data di entrata in vigore della riforma dell'ordinamento forense recata dalla L. n. 247/2012 affinché venga ordinato a Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di:

- consentire a tutti gli avvocati iscritti all'albo forense alla data del 3.2.2013 di votare in occasione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei delegati della Cassa indette per i giorni 9-19 settembre p.v.;

- computare entro il numero base per la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali tutti gli avvocati italiani iscritti agli albi forensi alla data del 3.2.2013;

- consentire all'avvocato Alessia La Rosa di esprimere il proprio voto alle prossime elezioni per il rinnovo del Comitato dei delegati della Cassa;

non possono formare oggetto di trattazione per difetto di competenza territoriale

del giudice adito

2

Se, invero, non coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'interveniente volontario, avvocato Marco Umbertini, candidato alle elezioni del rinnovo del Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, corretta è invece l'eccezione di incompetenza per territorio che la Cassa resistente e gli intervenienti avvocati Umbertini e Rosa (quest'ultimo, munito di elettorato attivo per le prossime elezioni, nonché Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'ordine degli Avvocati, distretto in tesi destinato a perdere uno dei propri delegati ove le istanze dei ricorrenti trovassero accogliimento) hanno sollevato con riferimento all'art. 19 c.p.c..

Procedendo gradatamente, alcuna rilevanza è destinata a dispiegare la qualificazione della resistente Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in termini di organismo di diritto pubblico, posto che l'oggetto della controversia non involge alcuno dei connotati e delle prerogative che concorrono nel definire la natura, sibbene atti di organizzazione interna dell'ente (segnatamente i meccanismi di identificazione dei soggetti muniti di elettorato attivo per le imminenti tornate elettorali funzionali al rinnovo di uno degli organi della Cassa) che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del suo statuto, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Ciò affermato, rientra nel merito della controversia stabilire se la posizione vantata dai ricorrenti AIGA ed avvocato Greco raggiunga il livello di consistenza del diritto soggettivo o non superi, invece, il grado di intensità dell'interesse.


Muovendo nuovamente dal basilare criterio di collegamento tra oggetto della domanda e confini dello *jus dicere*, si perviene piuttosto ad escludere la sussistenza di criteri di radicamento della competenza territoriale del Tribunale

adito.

Non sono stati infatti forniti elementi per ritenere applicabile un foro diverso da quello generale delle persone giuridiche come identificato dall'art. 19, comma 1, primo inciso, c.p.c., e poiché la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha sede in Roma, mentre nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alcuna istanza è stata spiegata (verosimilmente perché, per come appreso si dirà, esso sarebbe stato vocato in giudizio quale sede secondaria della Cassa), il Tribunale di Roma è il giudice competente a conoscere della vertenza.

Incompleto, oltre che indimostato è, in primo luogo, l'assunto dei ricorrenti secondo cui in Palermo, segnatamente presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Cassa nazionale avrebbe uno stabilimento o sede decentrata: l'inequivocabile contenuto dell'art. 3 dello statuto "La Cassa ha sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 8" prodotto in atto dai ricorrenti medesimi; la prospettazione di mere e peraltro parziali deleghe di funzioni da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in favore dei Consigli degli Ordini in campi che appena lambiscono l'oggetto della domanda cautelare; l'omessa indicazione del soggetto autorizzato presso la sede decentrata a stare in giudizio in relazione all'oggetto della domanda, imprescindibile presupposto

3



applicativo del secondo inciso del I comma dell'art. 19 c.p.c.; in ultimo, la netta e consapevole, quanto contraddittoria, chiamata in giudizio della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense <<in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avv. Alberto Bagnoli, domiciliato per la carica presso la sede sita in Via E. Q. Visconti 8, Roma>> (pg 1 del ricorso) compiuta dai ricorrenti, persuadono dell'insussistenza di sedi ulteriori rispetto a quella legale. Inconfigurabili, inoltre, sono i criteri di collegamento territoriale menzionati dall'art. 20 c.p.c. "foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione". Le domande cautelari, infatti, non hanno ad oggetto la ricognizione o l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie connesse all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ma l'accertamento in capo agli avvocati iscritti agli albi, ma non alla cassa sino al data di entrata in vigore della riforma del 2012 del diritto di voto per le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati, nonché le refluenze che l'ampliamento della platea degli aventi diritto al voto è destinata ad esplicitare sul numero base necessario per il computo dei seggi da attribuire ad ogni collegio elettorale.

Evocativo di un interesse di mero fatto circa i possibili esiti del procedimento di definizione, per via regolamentare, dei presupposti di attivazione e della misura degli obblighi di contribuzione alla Cassa Forense e, pertanto, di una situazione inattuale ed incerta, nell'*an* come nel *quantum*, (il luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere adempita) risulta pertanto l'osservazione secondo cui le determinazioni finora assunte escluderebbero dalle elezioni <<proprio quei





Palermo 14 agosto 2013

compensa interamente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

per essere competente il Tribunale di Roma;

Associazione Italiana Giovani Avvocati- AIGA, Greco Dario, La Rosa Alessia,

art. 700 c.p.c. depositato in data nell'interesse di 26.6.2013 nell'interesse di

Dichiara il proprio difetto di competenza per territorio a conoscere del ricorso ex

P.Q.M.

cautelare.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase

competente a conoscere delle domande.

neppure fornisce dati utili all'identificazione nel Tribunale di Palermo del giudice

eventualmente dovessero sentirsi pregiudicati dalle previsioni regolamentari, ma

giurisdizionale chiamato ad approntare tutela in favore di coloro che

territoriale che varranno piuttosto ad individuare la competenza dell'organo

ancora, anticipa ad una soglia davvero avanzatissima criteri di collegamento

20 c.p.c. (luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve adempirsi), non solo,

con l'estrema (quanto necessaria) concretezza dei criteri definitivi di cui all'art.

(pg 3 delle note autorizzate dei ricorrenti). Simile argomentare non solo configge

adempimento del proprio debito contributivo nei confronti di Cassa Forense >>

organo le cui determinazioni incideranno direttamente su entità e modalità di

apprezzabile a concorrere all'elezione dei propri rappresentanti in seno ad un

57.000 avvocati che, più di altri, hanno un interesse patrimonialmente

TRIBUNALE DI PALERMO
DEPOSITATO IL
* 16 MAG. 2013 *
SEZIONE FALLIMENTARE
52478

Giulia Maisano
10/11/2013

Il Giudice